

## IV. Prassi applicativa

- 14 A livello pratico-operativo è bene dare conto di alcuni casi di concreta applicazione dell'istituto oggetto di questo commento. Per quanto concerne i casi più "tradizionali" [ripresi da CARANTA (1), 1943] si richiama l'accordo quadro istituito per l'appalto di fornitura di "garze" per ospedali ed esercito con sei industrie tessili greche. Caso che rileva perché l'accordo fu effettuato senza preventivo bando comunitario e, per questa ragione, venne annullato dal Giudice comunitario [CGCE 4.5.1995 n. C-79/94]. Il secondo caso è quello deciso dal nostro giudice amministrativo [TAR Umbria 13.11.1998 n. 1041, FA 1999, 2244] secondo cui, "con l'accordo quadro, l'ente appaltante effettua la scelta del contraente *una tantum* per tutte le prestazioni previste nell'accordo. Il terzo caso, infine, interessa la vicenda dei "buoni pasto" [C Stato sez. VI 2.3.2004 n. 926, FI 2005, III, 6], con cui si è messo in luce come il ricorso all'accordo quadro possa facilitare accordi "collusivi" fra imprese, attraverso "accordi" (illeciti) riguardanti le offerte da presentare nell'appalto suddiviso in lotti, così causando l'aumento del prezzo dell'appalto stesso. Evidentemente un ulteriore aspetto che richiede particolare attenzione è quello relativo alla verifica delle diverse offerte al fine di scongiurare il rischio che le stesse siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 34, c. 2, codice).
- 15 Spostando l'attenzione su casi più recenti, va richiamata la pronuncia della Cassazione in ordine alla giurisdizione in materia di accordi quadro [C s.u. 9.5.2011 n. 10068, GCM 2011, 5, 713], secondo cui è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo "la controversia promossa da un privato per ottenere l'annullamento della convenzione, stipulata da una società a capitale interamente posseduto da enti pubblici con una banca, al fine di consentire ai dipendenti della società stipulante l'ottenimento di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio". Infatti, rileva il Giudice della giurisdizione, da un lato, una simile società possiede tutti i requisiti per essere definita organismo di diritto pubblico; "da un altro lato, poi, la convenzione, pur non prevedendo alcun compenso per la società stipulante, non può per questo dirsi atto a titolo gratuito, rientrando piuttosto nella categoria degli accordi quadro di cui all'art. 3, c. 13, del d.lgs. n. 163 del 2006".
- 16 Si richiamano, inoltre, casi recenti di controversie in tema, con l'avvertenza che le controversie in parola attengono a profili "esterni" alla disciplina prevista dall'art. 59 qui in commento. Tali profili riguardano ad esempio i requisiti di partecipazione alla gara di cui all'art. 38 codice ovvero i dinieghi di accesso agli atti relativamente a ditte partecipanti a procedure di accordo quadro. La sola eccezione in tema è rappresentata da un caso di accordi quadro nei settori speciali

(cfr. *sub art.* 222, III). Nei termini indicati sopra, si richiama la sentenza [TAR Lazio Roma sez. III *ter* 10.5.2011 n. 4081, GM 2011, 9, 2282] riguardante "Accordi Quadro per la fornitura in *Full Rent* di 16.640 autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica, e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto ed il recapito dei prodotti postali" (il ricorso interessava il diniego di accesso agli atti gara). La pronuncia [TAR Piemonte Torino sez. II 13.11.2010 n. 4140] per la "fornitura di estratti allergenici da effettuarsi a favore delle aziende sanitarie ubicate nell'ambito della Regione Piemonte, valore totale stimato degli acquisti da effettuarsi nel corso della durata dell'accordo pari ad Euro 20.300.000, IVA esclusa. Appalto suddiviso in tre lotti distinti e prevedeva la sottoscrizione di tre accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 163/2006" (ricorso determinato dalla violazione dell'art. 38 codice). Ugualmente nella pronuncia [TAR Lazio Roma sez. III *ter* 21.1.2010 n. 668], nel caso di "Accordi quadro per la gestione integrata manutentiva degli uffici e dei fabbricati industriali ed annessi locali di servizio e di uso comune". Infine merita richiamare il caso relativo al possibile impiego dell'accordo quadro nello "scivoloso" campo delle attività non *profit*. La specifica vicenda indicata trae origine da una gara d'appalto di servizi relativi alla integrazione socio-didattica a favore di non vedenti e di audiolesi [CERBO (2), 335 e ss.].

BIBLIOGRAFIA: (1) CARANTA, *L'accordo quadro*, in SANDULLI M.A.-DE NICTOLIS-GAROFOLI, *Trattato sui contratti pubblici*, III, Milano 2008, 1941; (2) CERBO, *Appalti pubblici e associazioni di volontariato: la concorrenza fra soggetti "disomogenei"*, UA 2011, 3, 335; (3) FOÀ-FASCIO, *L'accordo quadro negli appalti pubblici tra nuove tecniche di committenza e modelli contrattuali aperti*, [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), 2007; (4) GAROFOLI, *Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella dir. 2004/18/CE e nella l. com. n. 62/2005*, GAROFOLI-SANDULLI M.A. (a cura di), Milano 2005, 17; (5) MORRIONE, *Art. 59, CARINGELLA-PROTTO, Codice e regolamento unico dei contratti pubblici*, Roma 2011, 458; (6) RACCA, *La professionalità nei contratti pubblici della sanità: centrali di committenza e accordi quadro*, FA CDS 2010, 7-8, 1727.

## 60. Sistemi dinamici di acquisizione

(art. 33, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.



2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.

3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.

5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.

6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:

a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;

c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.

8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.

9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore

a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

12. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.

13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

SOMMARIO: I. Fondamento positivo - II. Presupposti. Nozione. Mezzo elettronico - III. Procedura - IV. Reg. del 2010 e decreto "ricorsi" del 2010

#### I. Fondamento positivo

Il sistema dinamico di acquisizione può essere considerato una *species* del *genus* "e-procurement" (appalto telematico). Si tratta di una procedura per "acquisti di uso corrente", che ha trovato definitiva consacrazione nella dir. com. n. 17/2004, in particolare nel «Considerando» n. 20 e 21, nell'art. 1, par. 5, ed infine nell'art. 15 [in tema, anche con riguardo alle "molte varianti" di appalto telematico, MANGIARACINA (2), *passim*; SPINELLI-PORTALURI (4), 17].

Nel nostro ordinamento, il codice ne tratta in via prioritaria nell'art. 60. 2 Mentre, con riguardo alla sua definizione, nell'art. 3, c. 14. Il codice riprende "anche nel linguaggio giuridico la classificazione fatta dal legislatore comunitario" [VOLPE (5), 1957].

È bene precisare che, ancor prima della dir. del 2004 cit., non mancavano fattispecie normative che consentivano l'utilizzo della telematica nelle commesse pubbliche, è noto, in tal senso, il caso della "gara telematica" e del "mercato elettronico", di cui al d.P.R. n. 101/2002. 3



## II. Presupposti. Nozione. Mezzo elettronico

- 4 I presupposti che legittimano l'amministrazione ad attivare il sistema dinamico di acquisizione sono esattamente opposti a quelli che la legittimano ad attivare il dialogo competitivo (cfr. art. 58). Nel dialogo competitivo si tratta di appaltare contratti aventi ad oggetto prestazioni "particolarmente complesse"; invece, nel sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti intendono **appaltare forniture di beni e servizi "tipizzati" e "standardizzati"**, cioè con "caratteristica della serialità" ed "uguali al modello che la stazione appaltante ha prefissato" [VOLPE (5), 1957]. Non si nasconde che qualche problema potrebbe sorgere dalla verifica di ciò che si intende per prestazione "uguale" a quella richiesta nel capitolato dalla stazione appaltante. Forse, più che di eguaglianza in termini assoluti, sarebbe più opportuno parlare di "equivalenza", e ciò sia relativamente ai beni che ai servizi. L'oggetto dell'appalto è costituito dai "c.d. beni consumabili". Esempi in tal senso: articoli di cancelleria, licenze di uso di determinati prodotti sottoposti a termine, libri che richiedono aggiornamento, ecc. [MANGIARACINA (1), 466]. Per espressa previsione normativa, la maggiore complessità delle "specifiche tecniche" prestazionali, determina l'esclusione del sistema dinamico di acquisizione dalle procedure utilizzabili dall'amministrazione (art. 60, c. 1). È questa la dimostrazione più forte della differenza fra sistema dinamico di acquisizione e dialogo competitivo.
- 5 Il sistema dinamico di acquisizione è dunque un **processo di acquisizione** di prodotti e servizi "di uso corrente", caratterizzato dal fatto di essere **interamente (e obbligatoriamente) elettronico**. È attraverso l'uso del mezzo elettronico - associato alla procedura prevista nell'art. 60 del codice - che l'amministrazione aggiudicatrice potrà disporre di un elenco di offerenti in grado di presentare un ventaglio particolarmente ampio di offerte, quindi, assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza (cfr. "Considerando" n. 21, dir. com. 2004, cit.). Caratteristica ulteriore dell'istituto in esame è la possibilità che **"altri" operatori economici possano aderire al «sistema»**. Infatti, come stabilisce il "Considerando" n. 21 cit. "Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici disponibili, e, quindi di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un'ampia concorrenza" (corsivo nostro).
- 6 Si tratta di un **sistema "limitato" nel tempo ed "aperto"** (per tutta la sua durata) a qualsivoglia operatore economico in grado di soddisfare la prestazione specificata nel capitolato d'oneri, ed in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando (art. 3, c. 13, codice).

Il "mezzo" elettronico è essenziale nel sistema dinamico di acquisizione - o 7  
meglio - è essenziale il "metodo" telematico, da intendersi come tecnica adottata per permettere l'elaborazione a distanza di dati ovvero per far comunicare applicazioni ubicate in sistemi di elaborazione remoti e collegati fra loro. È appena il caso di rilevare che, causa principale del **limitato impiego del sistema dinamico di acquisizione** nel nostro ordinamento, è forse da addebitarsi alla scarsa "consuetudine" della nostra amministrazione con gli strumenti telematici. È utile comunque segnalare, fra i rari esempi applicativi, il recente caso costituito dall'istituzione di un "sistema dinamico" per l'acquisizione di "protesi ortopediche", istituito dalla Società Regionale per la Sanità (SO. RE.SA. S.p.a.), che prevedeva: il prezzo più basso come criterio di aggiudicazione; 48 mesi come durata; l'importo di euro 233027904,00.

Tenuto conto della rilevanza dei **mezzi elettronici nella procedura in esame**, 8  
merita richiamare l'art. 77 del codice (che riprende l'art. 48 della dir. del 2004 cit.), a tenore del quale "le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici" avvengono (a scelta della stazione appaltante) tramite posta, fax, per via elettronica, per via telefonica (anche se in alcuni casi si richiede ovviamente la conferma per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax) ovvero mediante una combinazione di tali mezzi. Il criterio generale che l'art. 77 cit. detta è quello secondo cui il mezzo utilizzato per comunicare va scelto fra quelli "comunemente disponibili". Ciò che un tempo rappresentava la "regola", cioè la presentazione diretta presso gli uffici dell'amministrazione dei documenti, ora rappresenta l'eccezione. Infatti, il c. 4 dell'art. cit. stabilisce che le stazioni appaltanti "possono acconsentire" alla presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito. Tale indicazione normativa chiarisce che la presentazione diretta rientra tra le modalità "eccezionali" che la stazione appaltante può autorizzare o meno. Nell'ambito dell'istituto qui in commento, merita altresì rilevare che, il **criterio della "comune disponibilità" del mezzo adottato** per le "comunicazioni", deve risultare **"non discriminatorio"** (art. 77, c. 5). Ciò nel senso che le relative caratteristiche tecniche della strumentazione di comunicazione devono essere "disponibili al pubblico" e "compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso". Inoltre, come impone lo stesso c. 5 cit., lo scambio di comunicazione fra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire **tramite posta elettronica certificata** (c.d. PEC, art. 48, d.lgs. 7.3.2005 n. 82). Non si esclude che la mancata attivazione della PEC (come di altri strumenti di semplificazione e di riduzione dei costi a carico dei privati) possa comportare dichiarazioni di illegittimità da parte del giudice amministrativo, così come responsabilità (di "risultato", disciplinari e contabili) a carico dei funzionari



competenti. Oltre a ciò, non si trascuri l'innovativo istituto della c.d. *class action*, utile anche per imporre all'amministrazione di attivare (ed utilizzare) la PEC [d.lgs. 20.12.2009 n. 198; per una prima applicazione, TAR Lazio Roma sez. III bis 20.1.2011 n. 552, relativamente al problema delle c.d. classi polilaio; e, da ultimo, TAR Lazio Roma sez. I, 13.02.2012 n. 1416, relativamente alla diffida, da parte dell'Associazione Forense di Reggio Emilia, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia, ad adottare, entro un termine di novanta giorni, tutti gli atti necessari al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale della medesima città]. Va precisato, tuttavia, che non sempre è possibile il rispetto della disciplina che impone la comunicazione elettronica. Infatti, l'esistenza di documenti in forma esclusivamente cartacea che l'operatore economico deve allegare alla propria domanda di partecipazione (e che l'amministrazione non può acquisire d'ufficio, altrimenti sarebbe tenuta a farlo in base al principio di leale collaborazione previsto nella l. n. 241/1990), comporta che la presentazione dei documenti debba avvenire necessariamente in via diretta [a riguardo, art. 77, c. 6, lett. d; per indicazioni puntuali, PANI (3), 491].

- 9 Merita precisare, infine, che il sistema dinamico di acquisizione ammette *naturaliter* il ricorso all'asta elettronica (art. 85, c. 2, del codice). Quest'ultima, tuttavia, non rappresenta una procedura di acquisizione, bensì una **modalità di presentazione dell'offerta** [ZUCCHINI (6), 1473].

### III. Procedura

- 10 A differenza del dialogo competitivo (cfr. art. 58), in cui si parla di procedura "bifasica", la procedura relativa al sistema dinamico di acquisizione è qualificabile come **procedura "trifasica"**. Ciò nel senso che essa si snoda su tre momenti (conseguenziali) principali: 1. Istituzione del sistema; 2. Ammissione degli operatori economici; 3. Espletamento della gara per l'appalto specifico. Riguardo alla **prima fase**, il c. 2 e 6 dell'art. in commento fissano nella "procedura aperta" la regolamentazione da seguire. Ad essa si applica (in tutto il suo sviluppo) la disciplina prevista per la procedura aperta, con riguardo alle norme sui bandi e sugli avvisi di gara; sul termine di presentazione delle offerte; sulle forme di comunicazione ed informazione, ecc. Quanto alla **seconda fase**, relativa alla "ammissione degli operatori economici" [taluni parlano di "qualificazione" o "accreditamento", MANGIARACINA (1), 466], il c. 3, dell'art. in commento, stabilisce che sono ammessi "nel sistema" gli offerenti (operatori economici) che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato "un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari". A seguito

di tale "ammissione", si determina una particolare posizione soggettiva degli operatori indicati, consistente nel "diritto ad essere invitati" a presentare un'offerta vera e propria, posto che, l'offerta indicativa, non crea alcun vincolo per le condizioni economiche contenute [VOLPE (5), 1958]. Nel rispetto del capitolato d'oneri e degli eventuali documenti complementari, l'offerta, in un primo momento "indicativa", potrà essere modificata dall'operatore economico al fine di adattarla alle richieste dell'Amministrazione, nel tentativo di aggiudicarsi il singolo appalto. Infatti, il c. 4 dell'articolo in commento stabilisce che le "offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri". Il fatto che l'offerta sia "non immutabile" (come in genere accade nelle procedure di gara), ma semplicemente "indicativa" (cioè "approssimativa" e/o "orientativa") rappresenta, in aggiunta all'utilizzo obbligatorio dei mezzi telematici, il tratto più peculiare del sistema dinamico di acquisizione. Infine, relativamente alla **terza fase** ("espletamento dell'appalto specifico"), i c. 10, 11 e 12 dell'articolo in commento stabiliscono la seguente regolamentazione: ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale; ciò avviene mediante un preventivo "bando di gara semplificato"; le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione.

Gli ultimi tre commi dell'art. in commento (c. 13, 14 e 15) riguardano taluni **limiti di carattere generale** applicabili alla procedura in esame. Alcuni di questi sono limiti comuni ad altri istituti simili al sistema dinamico di acquisizione. Ad esempio, come nell'accordo quadro, il limite riguardante la "durata" del "sistema" (c. 13) non superiore a quattro anni (tuttavia, in casi eccezionali e debitamente giustificati, si può derogare a tale limite, come indicato dallo stesso comma cit.). Stesso discorso per il limite generale (e francamente ottativo) secondo cui le stazioni appaltanti non possono ricorrere al sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Al contrario, caratterizza la procedura qui in commento, il limite contenuto nell'ult. c. dell'art. 60, secondo cui "Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo". Si tratta di un particolare divieto - dal significato diametralmente opposto a quello dei "premi ed incentivi" previsti a favore degli operatori economici nel dialogo competitivo (cfr. art. 58) - che scongiura il rischio che la procedura in commento possa diventare "una impropria fonte di finanziamento per la stazione appaltante o in uno strumento di discriminazione verso taluni operatori" [ZUCCHINI (6), 1479].



#### IV. Reg. del 2010 e decreto "ricorsi" del 2010

- 12 L'art. 287, c. 2, regolamento generale del 2010 prevede un modello particolare di sistema dinamico di acquisizione che può definirsi "accentrato". Infatti, nell'art. cit. si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti. Si segnala, a questo proposito, che le "Linee guida" per l'utilizzo del sistema dinamico d'acquisizione indicato sono state già predisposte da Consip a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze e si possono consultare sul sito *web* [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).
- 13 Infine, il d.lgs. n. 53/2010 ha modificato l'art. 11, c. 10 del codice in tema di "Fasi delle procedure di affidamento". Allo stesso modo che per l'accordo quadro (cfr. art. 59), la modifica introdotta determina che, il termine dilatorio di cui al c. 10, secondo cui il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, non si applica in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione.

**BIBLIOGRAFIA:** (1) MANGIARACINA, Art. 60, CARINGELLA, PROTTO, *Codice e regolamento unico dei contratti pubblici*, Roma 2011, 466; (2) MANGIARACINA, *Gli appalti telematici. Profili teorici ed operativi dell'e-procurement*, Roma 2008; (3) PANI, *Documenti di gara prodotti su supporto informatico e necessità della sottoscrizione digitale*, Dint 2008, 5, 491; (4) SPINELLI-PORTALURI, *E-procurement. Si all'on line purché sia garantita la qualità. La guida al decreto per lavori servizi e forniture*, EeT 2006, 17; (5) VOLPE, *I sistemi dinamici di acquisizione*, SANDULLI M.A., DE NICTOLIS, GAROFOLI, *Trattato sui contratti pubblici*, III, *Le procedure di affidamento e l'aggiudicazione*, Milano 2008, 1949; (6) ZUCCHINI, *Sistemi dinamici di acquisizione*, AA.Vv., *Appalti, contratti, convenzioni*, Milano 2008, 1471.

### 61. Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica (art. 34, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori,

dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.

3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52.

SOMMARIO: I. Fondamento positivo. Peculiarità - II. Presupposti e nozione - III. Procedura

#### I. Fondamento positivo. Peculiarità

La "speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica" (ERP) rappresenta uno strumento "peculiare" per aggiudicare "lavori" concernenti la c.d. edilizia abitativa. Obiettivo (politico-sociale) di tale procedura è di consentire l'accesso all'abitazione alle persone appartenenti alle categorie sociali svantaggiate [FERRARIO (2), 1963; NIGRO (4), 118].

La "speciale" procedura in esame è disciplinata dall'art. 61 del codice, che recepisce in tema le disposizioni contenute nell'art. 34 della dir. 2004/18/CE (appalti di lavori di "edilizia sociale"). L'origine normativa risale ad una dir. del 1971 sollecitata dalle autorità francesi per la realizzazione delle *Habitation à loyer moyen* [FERRARIO (2), 1966].

La principale differenza fra normativa interna e normativa comunitaria riguarda il contributo pubblico per la copertura dei costi di costruzione delle abitazioni predette che, nel caso italiano, deve essere superiore al 50% del costo di costruzione, mentre, nel caso comunitario un tale limite è assente [FERRARIO (2), 1965].

Si tratta di una procedura peculiare ("speciale"), che non rappresenta la "regola" in tema di edilizia residenziale pubblica [sulle difficoltà applicative di tale